



## COMUNE DI FANO

Oggetto avviso:	<b>TERRE E ROCCE DA SCAVO</b>
Data avviso:	<b>30 AGOSTO 2013</b>

La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata attualmente dalla seguente normativa:

**D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente) e D.M. Ambiente n. 161/2012 (vigente dal 6 ottobre 2012).**

Secondo la vigente normativa le terre e rocce da scavo possono essere gestite secondo le seguenti modalità:

### **1. RIUTILIZZO NELLO STESSO SITO:**

Rif. normativo: art. 185 c.1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 (riutilizzo presso il sito di produzione) - L'articolo 185 del Codice norma "le esclusioni dal campo di applicazione" e vi include il "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

### **2. RIUTILIZZO IN ALTRO SITO - SOTTOPRODOTTO:**

L'art. 41bis della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "**decreto Fare**") (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013), in vigore dal 21 agosto 2013, ha modificato nuovamente la normativa in materia, abrogando l'art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06).

La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

- applicazione (come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 **per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;**
- applicazione dell'art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma **per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.**

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'ARPA (comma 2) territorialmente competente.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo all'ARPA in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto. **(per modulistica tipo vedi ARPA Regione Piemonte)**

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.

### **3. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE COME RIFIUTO:**

Rif. normativo: Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti. Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare il suddetto codice CER.